



COMUNE DI CAPACI

(Provincia di Palermo)

AREA III – Ambiente e Manutenzione

Ordinanza Sindacale n. 40 del 01.06.2017

Oggetto : *Attivazione del Centro di Raccolta Comunale dei Rifiuti* differenziati temporaneo e provvisorio, area esterna Autoparco, sito in c.da Giampaolo in via Renato Guttuso del comune di Capaci, DM dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 e successive modifiche quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D. Lgs. n 152/06;

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche, in particolare la Parte IV relativa alla Gestione dei Rifiuti;

VISTO il D. lgs. 151/2005 e successive modifiche, in attuazione delle direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti (RAEE);

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio dello 8 aprile 2008, così come modificato ed integrato dal D.M. 13 maggio 2009 relativo alla disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art 183, comma 1, lettera cc) del D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;

PREMESSO che il Sindaco con ordinanza n. 83 del 05.08.2015 ordinava di anticipare in via sperimentale la raccolta porta a porta in tutto il centro abitato del Comune;

PREMESSO che allo stato attuale necessita provvedere con decorrenza immediata, ad attivare nel territorio comunale il Centro Comunale di Raccolta temporaneo per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;

VISTA la delibera di G.M. n. 69 del 28.04.2014 avente per oggetto "delimitazione dell' area di Raccolta ottimale per il Territorio Comunale di Capaci (ARO) ed atto di indirizzo per la predisposizione e l'approvazione degli atti fondamentali per l'affidamento, l'organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 21.05.2014 avente per oggetto "presa d'atto delimitazione della area di raccolta ottimale per il territorio comunale di Capaci (ARO) per la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti;

ATTESO che tale centro temporaneo di raccolta verrà realizzato secondo le disposizioni vigenti in materia e secondo le linee guida predisposte dall'ATO PA1 ed è provvisorio , nelle more della realizzazione del CCR da parte del soggetto aggiudicatario del contratto dell'ARO del Comune di Capaci approvato con delibere di G.M. n.134 del 29.08.2014 e n.86 del 26.06.2015;

CONSIDERATO che il sito interessato risulta già indicato come CCR nel sopracitato piano ARO;

VALUTATO che con riferimento all'applicazione della nuova normativa di cui al DM 08/04/2008 il suddetto centro debba necessariamente ottenere l'espressa approvazione/autorizzazione sindacale prevista;

VERIFICATO che la differenziazione dei rifiuti comporta una notevole riduzione della frazione dei rifiuti solidi urbani da sottoporre a conferimento in discarica, nonché consente la necessaria messa in sicurezza dei rifiuti prodotti nel territorio comunale ai fini dello smaltimento e/o avvio al recupero;

CONSIDERATO che è necessario incentivare, e nel contempo controllare, i diversi flussi delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani sul territorio comunale;

PRESO ATTO che è indispensabile ed economicamente conveniente, depositare provvisoriamente il rifiuto differenziato prima del successivo trasporto presso gli impianti di trattamento e stoccaggio finale presso un centro di raccolta custodito, debitamente recintato, munito di idonei contenitori per la raccolta;

PRESO ATTO della richiesta di attestazione di compatibilità area centro comunale di raccolta prot. n. 19785 del 13.11.2015

VISTO il parere favorevole espresso dal dirigente del settore Urbanistica del 30.11.2015 prot. n. 21108;

DATO ATTO che il Centro Temporaneo di Raccolta Comunale ha, dunque, una rilevantissima utilità e necessità di interesse pubblico:

CONSIDERATO

- che, nelle more della realizzazione del C.C.R. definitivo, il Comune di Capaci deve valutare l'urgente necessità di procedere al ricorso temporaneo e a speciali forme di gestione dei rifiuti come suggerito dalla Ordinanza n.20/RIF del 14 luglio 2015 la cui procedura di attuazione è indicata dall'art. 191 del D. lgs 152/2006, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

- che il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art.191 del D. Lgs. 152/2006 è dettato, nel caso in specie, dalla eccezionale ed urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente e ciò per il tempo strettamente necessario alla realizzazione di un nuovo centro di raccolta previsto nel piano di intervento dell'ARO approvato con delibere di G.M. n. 134 del 29.08.2014 e n. 86 del 26.06.2015;

- che nelle more dell'esecuzione dei succitati interventi non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare, fatto salvo il funzionamento del centro temporaneo di raccolta,

- che senza l'adozione di tale provvisoria misura si determinerebbe un aumento dei rischi legati alla sicurezza ed all'igiene pubblica, facilitandosi il ricorso all'abbandono indiscriminato dei rifiuti o alla commistione degli stessi nella frazione indifferenziata;

- che il comune , socio dell'ATO PA1, gestirà la fase della raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati come previsto dal piano d'intervento dell'ARO, nonché le attività di nettezza urbana e che

nell'ambito della attività di raccolta è istituita la raccolta differenziata tramite un sistema integrato previdente, quale parte rilevante e sostanziale, anche il conferimento dei rifiuti differenziati delle utenze domestiche presso il Centro Temporaneo Comunale di raccolta differenziata nell'area sita in c.da Giampaolo, in via Renato Guttuso;

- che l'area attrezzata è pertanto attualmente parte integrante e imprescindibile di tale sistema di raccolta differenziata e di raccolta dei rifiuti urbani in genere;

- che la messa in funzione di tale Centro di Raccolta temporaneo è ritenuta da questa Amministrazione strategica ed imprescindibile all'interno della dinamica della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, attività qualificabile come servizio pubblico essenziale e pertanto non interrompibile;

CONSIDERATO altresì che, alla luce di quanto precede, l'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso di specie rende evidente il legittimo ed inevitabile ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D. Lgs. 152/06 atta comunque a garantire la miglior forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie;

DATO ATTO CHE, in particolare, il contenuto derogatorio della succinta ordinanza si concretizza nella parziale e temporalmente limitata deroga ad alcune prescrizioni del D.M. 8 aprile 2008 tale da consentire il protrarsi in attività del Cento di Raccolta temporaneo sino al termine della realizzazione di un centro di raccolta definitivo (Isola Ecologica).

VISTO l'art 198 del D. Lgs. 03/04/2006 a 152 e ss.rnm.ii. che attribuisce ai comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;

VISTO l'art. 181 del D). Lgs. 03/04/2006 a 152 e ss.mm.ii. ove è stabilito che 'ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso il riutilizzo, il riciclo o altre forme di recupero...

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. 03/04/2006 n 152 e ss.mm.ii. il quale prescrive ai comuni che l'abbandono ed il deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati e che è vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee

VISTI gli artt. 255 e 256 del D. Lgs. 03/04/2006 a .152 e ss.mm.ii. che regolamenta il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;

VISTI il D. Lgs. 16/0 1/2008 n. 4 che modifica ed integra il D. Lgs. 152/2006 e il D. Lgs. 151/2005 e che disciplina la raccolta e gestione dei rifiuti Raee;

VISTO l'art 191 del D. lgs. 03/04/2006 n 152 (sulle Ordinanze contingibili ed urgenti e i Poteri sostitutivi);

VISTI, altresì, gli art. 50 e 54 del ft l. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. che prevedono l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate da Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare potenziali pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini;

VISTI gli art. 177-178-182 del D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale n°9/2010

VISTO l'Ord. 20/Rif del 14/07/2015 ed in particolare l'art. 8 (attività straordinarie per l'incremento della percentuale di raccolta differenziata);

VISTO il D.A. n°1201 del 30/07/2015;

RITENUTO indispensabile procedere all'attuazione di tutte quelle attività ed iniziative volte ad evitare ulteriori aggravii economici per la cittadinanza, in termini di maggiorazione del tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica, a seguito di mancato raggiungimento di percentuali minime di R.D. previsti dall'art.8 dell'Ordinanza del presidente della Regione Sicilia,

RITENUTO di poter autorizzare quanto richiesto dal momento che tale forma di raccolta differenziata mediante Centro di raccolta temporaneo consentirebbe di poter continuare a produrre rilevanti riscontri positivi sotto il profilo igienico ambientale, contribuendo in modo efficace alla riduzione del fenomeno di abbandono incontrollato dei rifiuti e al loro conferimento indifferenziato nel normale circuito di raccolta dei rifiuti.

Tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato,

IL SINDACO

con i poteri di cui all'articolo 191 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, che conferisce al Sindaco, qualora si verificano condizioni di urgente necessità, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, pur garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, ravvisata ed accertata la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni che giustificano l'adozione del sopra richiamato art. 191 del D. Lgs. 152/2006.

ORDINA

per le ragioni meglio precisate in parte narrativa del presente atto e qui richiamate, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in deroga a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio del 08/04/2008 e successive modifiche:

1. l'attivazione del Centro di Raccolta Comunale dei Rifiuti differenziati temporaneo e provvisorio posto in c.da Giampaolo in via Renato Guttuso del comune di Capaci per una durata di mesi sei (6) dal 1 giugno al 30 novembre 2017 ovvero fino alla realizzazione di un Centro di raccolta comunale definitivo, secondo le modalità a tutt'oggi adottate e approvate ai sensi delle disposizioni statali e regionali e comunali vigenti alla data di entrata in vigore del DM dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 e successive modifiche quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D. Lgs. n 152;

Di utilizzare, nella fase di start-up del realizzando Centro temporaneo di Raccolta Comunale, per il conferimento dei seguenti rifiuti:

- 150101 imballaggi in Cartone
- 150102 imballaggi in Plastica
- 150104 imballaggi in metallo
- 150107 imballaggi in Vetro
- 200101 carta e cartone
- 200307 rifiuti ingombranti
- 200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
- 200123 apparecchiature fuori uso contenente clorofluorocarburi
- 200135 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123 contenente sostanze pericolose

- 200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135 (RAEE)

che altre tipologie, potranno aggiungersi dopo la prima fase, preso atto anche della partecipazione all'iniziativa da parte della cittadinanza.

che altre tipologie, potranno aggiungersi dopo la prima fase, preso atto anche della partecipazione all'iniziativa da parte della cittadinanza.

2. che la gestione e lo smaltimento dei rifiuti conferiti presso il suddetto Centro temporaneo di Raccolta, sarà a carico della Servizi Comunali Integrati R.S.U. SpA ATO PA1 di cui il comune è socio;

3. di disporre la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Comunale e sul sito internet comunale.

Altresì,

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia o Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine,

Dà mandato di notificare il presente atto, entro tre giorni dall'emissione, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione, all'autorità d'ambito di cui all'art 201, al Comandante della Polizia Municipale di Capaci, al Prefetto di Palermo, alla SRR Palermo Area Metropolitana.

Il Funzionario Responsabile - Proponente

Geom. Rocco Virga



IL SINDACO

Avv. Sebastiano Napoli

